

POSITION PAPER PER IL COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA

CERTIFICAZIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI: PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE APERTE DALLA LEGGE N. 4/2013

1. FOCALIZZAZIONE DEL TEMA: IL NUOVO QUADRO APERTOSI CON LA LEGGE N. 4/2013

La Legge dispone in materia di professioni non regolamentate dagli Ordini o dai Collegi, escludendo dal suo ambito di applicazione le professioni sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, e rappresenta un miglioramento verso la qualificazione del mercato di queste professioni; va apprezzata la scelta del Legislatore di riconoscere un valore anche alle attestazioni di competenza delle Figure Professionali rilasciate da Soggetti accreditati.

2. PARTI COINVOLTE

La Legge ha suscitato grande interesse tra le numerose categorie coinvolte. Centinaia sono le “nuove professioni”, mentre le stime sul numero dei professionisti potenzialmente interessati in Italia, superano il milione di persone. Diverse Associazioni di professionisti hanno stabilito contatti con l’Ente. Alcune Associazioni di secondo grado hanno ventilato l’ipotesi di aderire ad ACCREDIA.

Sulla materia sono fortemente coinvolti gli Ordini Professionali (tre di questi sono Soci di ACCREDIA), ma sono attive sul tema anche le Confederazioni imprenditoriali (es., come utilizzatori di servizi “B to B”) ed il mondo dei consumatori, insieme ai Sindacati nazionali dei lavoratori, interessati ai “servizi alla persona”.

Anche per tali ragioni l’Ente è molto attento a un’attuazione del provvedimento coerente con gli scopi prefissati e capace di rendere valore ai professionisti che compiono la scelta – non vincolata – della certificazione rilasciata da un Ente terzo accreditato.

3. STATO DELL’ARTE

Quasi in concomitanza con la Legge n. 4/2013, veniva emanato il Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che dispone in materia di *prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze*. Con tale provvedimento il Governo ha esercitato la delega contenuta nella Legge n. 92/2012 sulla riforma del lavoro (c.d. Legge Fornero), ove si fa specifico riferimento al ruolo che deve essere riconosciuto, nella certificazione degli apprendimenti, agli Organismi accreditati da ACCREDIA.

Pare opportuna una breve riflessione sul Decreto 13/2013, dal momento che si fa riferimento all'accREDITamento: all'art 4, c. 5 si dispone infatti che **“Ferme restando le disposizioni di cui al presente Decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accREDITamento degli Enti pubblici titolari, gli Enti titolati, per l'erogazione di servizi di Certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accREDITamento da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di AccREDITamento”**.

Tuttavia (commi 3 e 4):

“3. Gli Enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.

4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli Enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli Enti titolati”.

Quindi, in presenza di una norma UNI, gli Enti titolati possono certificare solo sotto accREDITamento, mentre se non c'è una norma UNI gli Enti pubblici titolari definiscono (adottano) gli standard minimi di servizio. Questo significa che ci possono essere Certificazioni accreditate, a fronte di norme UNI, e altri tipi di Certificazioni, che possono essere adottate dagli Enti pubblici titolati, sotto accREDITamento o meno.

Questo significa anche che, in presenza di norme UNI, non sono lecite certificazioni non accreditate. Insomma, non viene vietato all'Ente di AccREDITamento di accreditare a fronte di specifiche tecniche, ma, se c'è una norma UNI, si obbliga l'accREDITamento. Comunque ogni certificazione, in presenza o meno di una norma UNI, per essere riconosciuta valida dovrebbe essere rilasciata da un O.d.C. sulla base di un processo di certificazione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Questo divieto sarebbe oltretutto in piena contraddizione in certi casi con dei disposti legislativi, che richiedono invece espressamente la certificazione accreditata delle competenze anche a fronte di specifiche tecniche o norme cogenti (es: *Personale docente dei Soggetti formatori per i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici ai sensi del Decreto Ministeriale 04 febbraio 2011, Personale addetto a svolgere attività su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, Personale Esperto ATP ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 AGOSTO 2013*, etc.).

Al di là di questo aspetto, è tuttavia prematuro tracciare un bilancio dell'applicazione del D. Lgs. 13/2013, data la breve esperienza di queste certificazioni accreditate, in un ambito tradizionalmente riservato ai pubblici poteri. Pare comunque evidente che le dinamiche fortemente innovative che investono il mondo del lavoro hanno avuto un effetto sul Governo e che questo abbia visto le certificazioni delle Figure Professionali come uno strumento di qualificazione, utile in una logica di maggiore flessibilità e *deregulation*, per fornire risposte alle esigenze diversificate di imprese e cittadini.

4. ESIGENZE DEL MERCATO E TENDENZE PREVEDIBILI

Tornando alla Legge n. 4/2013, è fuor di dubbio che si valorizza il ruolo della normazione tecnica (per l'identificazione dei Soggetti normatori occorre riferirsi alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come correttamente richiamato dalla Legge n. 4/2013, che prevede, tra gli Enti di Normazione italiani, l'UNI e il CEI. Per semplificare nel testo della Legge n. 4/2013 si è poi riportato semplicemente «normativa tecnica UNI», non per questo però escludendo gli altri Enti di normazione internazionali Membri di ISO e ETSI) e, in stretta connessione, delle certificazioni accreditate.

Di che tipi di certificazioni, parla la Legge 4/2013? Il Regolamento CE n. 765/2008, norma cardine per ACCREDIA, chiarisce che l'attività di accreditamento è rivolta agli Organismi di Valutazione della conformità, **“con l'obiettivo di dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un Prodotto, a un Processo, a un Servizio, a un Sistema, a una Persona o a un Organismo siano state rispettate”**.

Nel caso della Certificazione di una Persona, questa deve essere rilasciata da un Organismo di terza parte indipendente, a fronte della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per Organismi che operano nella Certificazione delle Persone"**.

Attraverso il sistema della certificazione accreditata, vengono soddisfatti tre requisiti fondamentali, per l'affidabilità del mercato delle professioni e la salvaguardia degli interessi dei consumatori:

- **imparzialità:** la valutazione delle competenze delle Figure Professionali è svolta da un Soggetto (O.d.C.) che, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle Persone certificate (es. non deve offrire o fornire formazione professionale pertinente alla competenza che certifica);
- **aggiornamento professionale continuo** che, per tutta la durata della certificazione, deve essere documentato dalla Persona interessata tramite attestati di formazione o prove d'esame (in base allo schema di certificazione applicabile);
- **accertamento della competenza della Figura Professionale** che passa attraverso il superamento di una prova d'esame.

4.1 LE ATTIVITÀ DI ACCREDIA

Al 31 dicembre 2013, operano sul mercato italiano, sotto accreditamento ACCREDIA, 31 Organismi di Certificazione delle Persone. In allegato si trova una tabella riassuntiva che riporta il numero dei certificati emessi per ogni categoria.

Peraltro queste Certificazioni, in virtù dell'appartenenza di ACCREDIA all'Infrastruttura europea di accreditamento (EA), rientrano negli Accordi Multilaterali Internazionali e, pertanto, hanno validità in tutti i Paesi economicamente sviluppati (da alcuni mesi IAF ha avviato le procedure che dovrebbero portare ad estendere la validità dell'accordo MLA, attualmente limitata all'ambito EA).

Le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento della competenza seguite dagli O.d.C. accreditati rivestono carattere generale e possono essere applicate a qualsiasi Figura Professionale, purché siano definiti i requisiti della competenza stessa, in termini di “sapere” (istruzione, formazione, addestramento, esperienza) e di “saper fare” e “saper essere” (abilità e doti intellettive ed umane, etica comportamentale).

Non c'è, dunque, una limitazione ad alcune categorie (es.: professioni intellettuali vs. attività manuali), né la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 pone dei limiti che escludano alcune professioni dalla possibilità di essere certificate, su base volontaria.

ACCREDIA, oltre a seguire attentamente l'iter della Legge n. 4/2013, ha messo in atto una stretta collaborazione con l'UNI per verificare, nell'ambito della Commissione Tecnica “Attività professionali non regolamentate”, in quali Gruppi di Lavoro fossero in corso attività di elaborazione di norme (o “prassi di riferimento”), talvolta partecipando ai lavori.

Grazie a questa collaborazione l'Ente ha anche potuto selezionare alcune istanze di accreditamento, evitando di intraprendere attività istruttorie laddove lo standard proposto non presentava sufficienti elementi di affidabilità (es.: quando l'UNI ha respinto la richiesta di attività normativa per assenza dei presupposti giuridico-tecnici, o perché in fase di inchiesta pubblica preliminare, sono sopraggiunte segnalazioni dalla PPAA o da Ordini Professionali di possibili criticità). Lo stesso è accaduto nel caso di Figure inserite tra le professioni regolamentate.

All'atto della domanda di accreditamento, l'O.d.C. deve fornire ad ACCREDIA un'aggiornata e dettagliata descrizione dello schema di certificazione e del relativo processo. L'attività degli O.d.C. è condotta confrontando il profilo professionale del candidato con una norma o con una specifica di riferimento, che chiarisce nel dettaglio quali siano le conoscenze, esperienze e abilità minime perché possa essere rilasciata la certificazione, stabilendo anche i benefici attesi e le prassi da adottare.

Come nella totalità degli altri Paesi, tale descrizione viene desunta da una norma stabilita da un Ente di Normazione, oppure da una specifica individuata da altri Soggetti titolati; incluso l'O.d.C. che, ovviamente, deve dimostrarne l'utilità per il mercato.

Per "norma" si intende una disciplina tecnica elaborata col sistema consensuale dall'UNI o CEI in Italia, o da altro Ente di Normazione internazionale (ISO, ETSI, CEN, CENELEC, etc.). La "specifica di riferimento", invece, può essere frutto di una disposizione di legge (inclusi decreti applicativi), o di "schemi proprietari", quando un soggetto titolato (associazione, ente di certificazione o altra Istituzione) definisce autonomamente i contenuti che intende certificare e quando opportuno, le modalità mediante le quali sia possibile accertare se i requisiti prescritti sono stati soddisfatti. Questa seconda fattispecie è spesso alla base degli accreditamenti che ACCREDIA rilascia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Tale norma prevede tra l'altro, al punto 8, che gli Schemi di Certificazione vengano definiti dagli O.d.C. delle Persone, con *"il coinvolgimento di Esperti appropriati e l'utilizzo di una struttura idonea che rappresenti equamente gli interessi di tutte le Parti interessate in modo significativo, senza che alcun interesse prevalga"*.

In linea puramente teorica, si potrebbe dire che, se un O.d.C. gode di un'ottima reputazione, in termini di serietà, competenza e affidabilità, non avrebbe necessità di richiedere l'accREDITamento dei propri Schemi. In realtà, l'accREDITamento aggiunge valore alla certificazione perché attesta che i relativi processi sono controllati periodicamente dall'Ente di accREDITamento.

4.2 SI PUÒ CERTIFICARE IN ASSENZA DI UNA NORMA DEFINITA?

Negli scorsi mesi ACCREDIA ha promosso una riflessione specifica, in base ai contenuti della Legge n. 4/2013, per dirimere un punto emerso come potenziale criticità, ed in particolare se, **per il rilascio di una Certificazione Accreditata si debba necessariamente essere vincolati dalla presenza di una norma UNI/CEI** (o altro standard derivante dal sistema di normazione internazionale). Il problema è in via di chiarimento ed è comunque, all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Indubbiamente occorre evitare un paradosso: quello che la Legge voleva valorizzare (le competenze del professionista, certificate da un Ente terzo accREDITato), potrebbe addirittura trasformarsi in un elemento negativo, che ostacola il mercato, a danno degli Organismi di Certificazione e dei professionisti interessati, col rischio di mettere in difficoltà l'Ente, ai fini del rispetto dei propri requisiti.

Va infatti considerato che:

- l'Ente di Accreditamento deve operare in modo imparziale (deve fornire il proprio servizio a tutti coloro che lo richiedono in base a procedure e regole comunemente applicate), e di conseguenza si troverebbe in difetto, nel negare il rilascio di un accreditamento in virtù di un - presunto - divieto normativo;
- l'eventuale divieto non avrebbe riscontro in nessun altro Paese e, pertanto, sarebbe facilmente contestabile in sede giurisdizionale. La relazione illustrativa del provvedimento, elaborata dagli Uffici del Senato, giustamente richiama i principi del Mercato Unico Europeo, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la libera circolazione, non solo di merci, servizi e capitali, ma anche delle persone, con specifico riguardo ai procedimenti utili a favorire il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali. Pare decisamente inopportuno che l'Italia freni la competitività dei propri professionisti, irrigidendo un mercato che si vuole, invece, rendere molto fluido;
- l'Ente non deve subire condizionamenti che ne limitino l'indipendenza e questo aspetto, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, è oggetto di verifica, ai fini dell'appartenenza di ACCREDIA agli Accordi Multilaterali di Mutuo Riconoscimento (il che è posto come requisito per la designazione governativa dell'Ente di Accreditamento);
- in base agli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, e al Regolamento n. 765/2008, un Organismo di Certificazione, a fronte di un rifiuto manifestato da ACCREDIA ad accreditare schemi di certificazione basati su specifiche tecniche, è libero di chiedere lo stesso accreditamento ad un diverso Ente di Accreditamento Europeo (situazione già verificatasi per la *certificazione delle competenze dei "valutatori immobiliari"*, accreditata dall'Ente di Accreditamento olandese RVA), come pure un professionista è libero di farsi certificare da un Organismo di Certificazione straniero accreditato nel proprio Paese di residenza. Quindi, anche nel caso in cui si ritenesse che ACCREDIA non possa certificare a fronte di specifiche tecniche, non sarebbe di impedimento ad avere professionisti italiani certificati sotto accreditamento ISO 17024.

L'Art. 9 della Legge n. 4/2013, come il titolo richiama ("*certificazioni di conformità a norme tecniche UNI*"), intende chiarire che le Associazioni (oltre a cooperare con l'UNI, per l'elaborazione delle norme), possono anche costituire Enti di Certificazione e, naturalmente, perseguire l'obiettivo di ottenere il relativo accreditamento. Così come i Professionisti possono decidere di farsi certificare da O.d.C. accreditati.

Se non esistono norme UNI, non si avrà la presunzione di conformità prevista dalla Legge, ma l'Associazione potrà aver dato dimostrazione di attenzione ai requisiti di competenza dei propri iscritti.

Un O.d.C. accreditato può elaborare, con la partecipazione delle Parti interessate, uno schema di certificazione per una singola professione, rilasciare certificati di conformità in base a tale Schema e ottenere l'accreditamento, se dimostra di aver rispettato i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Successivamente, nel momento in cui verrà definita la norma UNI, l'O.d.C. aggiornerà lo Schema ed il Processo di Certificazione ed adeguerà il Certificato, citando la Conformità alla nuova norma. La responsabilità dello schema di certificazione, sebbene valutato da ACCREDIA, rimarrebbe comunque di responsabilità dell'Organismo di Certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, 8.6).

Non si deve inoltre dimenticare che ACCREDIA, per poter svolgere il servizio di accreditamento richiamato dal Reg. Europeo 765:2008, deve riferirsi, nella sua attività di valutazione, esclusivamente a norme armonizzate (si veda la definizione di Accreditamento riportata all'Art. 2 del Reg. 765). La norma UNI CEI EN ISO 17024:2012, al punto 8, prevede la possibilità di accreditare a fronte di schemi di certificazione basati su norme o altri documenti elaborati dallo stesso Organismo di Certificazione o da Soggetti diversi. ACCREDIA non potrebbe quindi disattendere un requisito della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, perché starebbe svolgendo un'attività contraria al Reg. Europeo 765/2008. L'attività di valutazione svolta da ACCREDIA, per poter essere definita accreditamento come richiamato dal Reg. Europeo 765/2008, deve quindi essere svolta rispettando le norme armonizzate di riferimento, nessun requisito escluso. Ogni violazione comporterebbe automaticamente l'impossibilità di definire il servizio svolto come "accreditamento".

Ciò detto in merito all'obbligatorietà per ACCREDIA di rilasciare accreditamenti anche in assenza di norme UNI, non si trascuri il fatto che ACCREDIA in ogni caso, in presenza o meno di una norma UNI di riferimento, con la sua attività di valutazione, svolge indirettamente un ruolo di armonizzazione e controllo per la certificazione di profili professionali simili per ruolo e per livello EQF. È fisiologico infatti che possano esistere sul mercato degli schemi di certificazione basati su una norma UNI o su specifica tecnica, che però differiscono per quanto riguarda le regole di certificazione. Per esempio, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento del percorso formativo (esami orali, esami scritti, valutazione di documenti, prove pratiche, etc.), che devono essere adeguate per esaminare tutte le competenze richieste dallo schema di certificazione, possono differire tra un O.d.C. e un altro.

Il ruolo di ACCREDIA garantisce quindi una certa uniformità d'approccio ed equivalenza tra le procedure operative. L'auspicio, in questo, senso, è che le norme tendano meglio e maggiormente a disciplinare non solo i requisiti, ma anche ogni altro aspetto relativo alle regole dello schema di certificazione (numero, contenuti e modalità delle prove d'esame, competenza dei Commissari, etc.).

Qualora dovessero essere sottoposti all'accREDITAMENTO schemi di certificazione relativi alla stessa Figura Professionale, ma aventi regole e caratteristiche differenti, ACCREDIA si farà parte attiva affinché le differenze tra gli schemi vengano superate.

Ciò in quanto ACCREDIA diventa garante nei confronti del mercato sulla chiarezza nell'identificazione dello schema e sulla sua equivalenza quando riferita alla specifica norma o specifica di riferimento (es: in assenza di norme UNI, se due disciplinari regolano la stessa professione, ACCREDIA potrà svolgere un ruolo di avvicinamento dei due schemi, per evitare confusione nel mercato. Parimenti, anche in presenza di una norma UNI, nulla vieta che nel mercato si sviluppino uno schema simile ma non identico. Anche in questo caso ACCREDIA dovrà cercare di garantire la trasparenza, chiarezza e riconoscibilità sul mercato dei due differenti schemi, per evitare prevedibili confusioni del consumatore finale).

Si noti che questa modalità è una prassi consolidata da anni, disciplinata da norme internazionali (es., per la certificazione di prodotto gli schemi di certificazione devono essere sviluppati seguendo le indicazioni riportate nelle norme ISO/IEC 17067 e ISO/IEC 17026).

Non si tratta quindi di assegnare ad ACCREDIA un ruolo di regolazione del mercato, che la Legge non gli attribuisce, ma solo quello di valutazione di schemi di certificazione, basati su norme o specifiche tecniche. ACCREDIA non ha infatti nessun potere impositivo nei confronti degli schemi di **certificazione** (eccetto i casi nei quali le Parti interessate presenti in ACCREDIA non ravvisino una assoluta necessità di definire prescrizioni applicative particolari), se non quello di valutarne la loro conformità rispetto alle norme internazionali di riferimento.

Giova altresì ricordare che, recentemente, l'AICA ha richiesto ad ACCREDIA l'accreditamento per uno Schema di Certificazione che non fa riferimento ad una norma UNI, ma alle norme della ECDL Foundation, riconosciute da oltre 140 Paesi europei ed extraeuropei (si tratta della cosiddetta "patente europea" per i computer). Si ricorda che, stante la specificità delle competenze richieste, la norma internazionale gode del riconoscimento di diverse Scuole, Università e del MIUR. Non solo, questo schema è stato già accreditato ISO 17024 in Grecia da ELOT, accreditamento che ha piena validità in Italia in base ai già citati Accordi di Mutuo Riconoscimento EA. Il fatto che tali Qualificazioni siano "EQF compliant", ricordando quanto sopra riportato in riferimento al D. Lgs. n. 13/2013, può portare a considerare che l'accreditamento sia legato essenzialmente all'accertamento della credibilità di AICA quale Organizzazione di Certificazione, fuori dal campo di applicazione della Legge n. 4/2013. Infatti, gli Organi di ACCREDIA hanno autorizzato l'avvio dell'accreditamento.

Tutto ciò premesso, l'azione di ACCREDIA, nell'avviare attività di accreditamento, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in assenza di una norma UNI, dovrà essere improntata dalla massima prudenza, specie nei casi in cui il percorso di definizione della norma UNI abbia trovato ostacoli (es.: rischi di sovrapposizione con professioni regolamentate; visioni contrastanti tra le Parti interessate; contrarietà da parte di Amministrazioni nazionali). A tali principi si uniformerà la responsabilità degli Organi dell'Ente coinvolti (Comitato per l'Attività di Accreditamento e Consiglio Direttivo).

5. LINEE DI INDIRIZZO DA PROPORRE E SOGGETTI COINVOLTI

Nel breve periodo, per l'Ente di Accreditamento si profilano le seguenti necessità:

1. consolidare i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'UNI, per monitorare l'applicazione della Legge n. 4/2013, seguire i Gruppi di Lavoro dell'Ente di Normazione (anche per verificare le eventuali domande di accreditamento riferite a professioni non normate);
2. effettuare verifiche con il Ministero della Salute, per le Professioni che possono ricadere nelle esclusioni previste per quelle "sanitarie";
3. consolidare il confronto con la Conferenza delle Regioni al fine di rappresentare in modo puntuale il sistema di regole che governa la certificazione sotto accreditamento, la quale potrebbe rappresentare un utile strumento di supporto nel qualificare prodotti e servizi anche negli ambiti di competenza delle Regioni;
4. rafforzare le relazioni con l'associazionismo; con ciò riferendosi sia alle Associazioni delle "nuove professioni", che all'attuale compagine sociale di ACCREDIA, dal momento che alcune Confederazioni imprenditoriali sono attive sul tema (utilizzatori di servizi "B to B"), mentre il mondo dei consumatori (ed i Sindacati dei lavoratori) sono interessati ai "servizi alla persona";
5. seguire, d'intesa con gli Ordini Professionali Soci dell'Ente il dibattito in corso tra nuove professioni e professioni ordinistiche o regolamentate;
6. monitorare l'applicazione della Legge fornendo elaborazioni statistiche ed aggiornamenti alle Istituzioni coinvolte.

Infine, è stato rivisto, e verrà presto sottoposto all'approvazione degli Organi coinvolti il documento ACCREDIA (PG-13), che disciplina l'avvio di nuove attività di accreditamento, che potrebbe contribuire a superare definitivamente le difficoltà applicative per gli ambiti non coperti da norma UNI.

6. EVENTUALI AZIONI DI VERIFICA

Da condurre a cura degli Organi dell'Ente.

Roma, 7 marzo 2014

ALLEGATO

Al 31 dicembre 2013 gli Organismi di Certificazione Accreditati che operano nella Certificazione delle Persone hanno certificato circa 132.300 Professionisti (*somma dei dati raccolti dal gestionale ACCREDIA ed altre fonti**).

Di seguito l'elenco delle Categorie Professionali Certificate, il numero dei certificati emessi e la presenza o meno di standard di riferimento (norme ISO/UNI o Riferimenti legislativi). Nel caso dove non è presente uno standard, si tratta di specifiche approvate da ACCREDIA preventivamente al rilascio dell'Accreditamento.

* Il dato delle "Figure professionali operanti nel settore Ambiente" (fonte: Registro F-Gas) è estremamente variabile in positivo, in ragione dell'elevato numero di certificazioni in corso.

FIGURE PROFESSIONALI	N. CERT.	Standard di riferimento
Figure professionali addette alla saldatura: - Saldatori - Brasatori - Operatori di saldatura - Saldatori subacquei - Saldatori di tubi e/o raccordi in polietilene	55.000	si
Figure professionali addette alle prove non distruttive: - Personale di livello 1, 2 e 3 settore industriale - Personale di livello 1, 2 e 3 settore edile - Personale di livello 1, 2 e 3 linee guida ANSF - Personale di livello 1, 2 e 3 funi metalliche	36.000	si
Figure professionali addette alla valutazione di Sistemi di Gestione: - Auditor di sistemi di gestione per la qualità - Responsabili del gruppo di Audit di sistemi di gestione per la qualità - Auditor di sistemi di gestione ambientale - Responsabili del gruppo di Audit di sistemi di gestione ambientale - Auditor di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Responsabili Audit di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Auditor di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) - Responsabili Gruppo di Audit di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) - Auditor in incognito - Auditor in incognito - coordinatore	2.001 1.110 322 539 20 10	si si si si si si
Figure professionali addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione (COORDSPP) - Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) - Coordinatore di Sicurezza nei cantieri (progettazione) - Coordinatore di Sicurezza nei cantieri (esecuzione)	97 83 7 7	no no no
Figure professionali operanti nel settore industria: - Personale di livello 1, 2 e 3 protezione catodica - Operatori addetti ai Controlli con Estensimetri elettrici a resistenza - Personale addetto all'utilizzazione di Macchine di Misura a Coordinata - Figure professionali operanti nel settore: acustica, suono e vibrazioni - Esperto tecnico di officina di installazione di impianti a metano e GPL	1.305 1020 285	no si

Figure professionali che erogano un Servizio alla Persona:	458	
- Chinesiologo	124	si
- Naturopata	97	si
- Tributarista	127	si
- Igienista industriale		
- Tecnico igienista industriale	110	si
- Figura professionale dell'osteopata	10	si
Figure professionali che erogano un Servizio all'Impresa:	278	
- Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute	29	no
- Consulenti		
- Consulenti Senior	31	no
- Amministratore condominiale e immobiliare	210	si
- Personale docente dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del Decreto 04 febbraio 2011	8	si
Figure professionali operanti nel settore Energia:	535	
- Tecnico Certificatore Energetico	435	no
- Esperto in gestione dell'Energia	100	si
Figure professionali operanti nel settore Ambiente:	36.600	si
- Addetto per attività su condizionatori e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra		
- Addetto per attività su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra		
- Addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione		
- Addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono		
Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno:	10	si
Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata:	20	si